

Rifiuti

Approcci e soluzioni non tanto giuridiche e non solo tecniche: flussi di rifiuti con lo stesso codice, tra servizi pubblici e non

di Alberto Pierobon - Assessore all'Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana

Si mostra la limitatezza (se non l'erroneità) di un approccio giuridico-formalista su un caso di classificazione dei rifiuti, avente riflessi notevoli sul regime di privativa (servizi pubblici locali), sulla pianificazione e programmazione pubblica, sulle autorizzazioni, sull'IVA e sul tributo smaltimento discarica. Le classificazioni e loro applicazioni ai flussi di rifiuti codice 191212, quali rifiuti urbani o speciali, devono effettuarsi fuori dalle mere definizioni. La soluzione che muove da verifiche tecnico-professionali, sul piano strettamente operativo, è extragiuridica (pur se sorta da una sentenza) e si cucisce con quella giuridica. Occorre quindi cambiare approcci e metodiche, cercando nella esperienza (teoria e pratica) di dare un senso al flusso delle cose.

Una problematica che mostra il limite giuridico: per una soluzione extragiuridica (il dodicesimo cammello)

La problematica relativa alla classificazione del flusso dei rifiuti (1) di cui trattasi risale ad una nota vicenda ove, sostanzialmente, la normativa giuridica finiva per collidere con la realtà fattuale (se non col buon senso). Come vedremo, si è ricorsi a una metodica c.d. tecnica (procedura più che regola tecnica), fuori dalla norma (pur non escludendola) che ben può compendiarsi nella storiella del "dodicesimo cammello", nella quale si ricorre a un espediente per dare soluzione al problema posto, sopperendo al diritto che bloccava una situazione.


Un vecchio sceicco beduino scrisse il testamento e divise la sua fortuna, una gran quantità di cammelli, tra i suoi tre figli: Achmed, il più grande, avrebbe ereditato la metà del patrimonio, Ali, il secondo, un quarto, Benjamin, il più giovane, un sesto. Quando il padre morì, sfortunatamente, restarono soltanto undici cammelli. Achmed, naturalmente, ne pretendeva sei, ma fu contestato dagli altri due fratelli. Infine, non avendo trovato un accordo, essi si rivolsero al khadi. Egli decise: "Io offro uno dei miei cammelli. Restituitelo a me, secondo la volontà di Allah, quanto prima possibile". Adesso, con dodici cammelli la divisione era possibile e semplice. Achmed ebbe la sua metà, sei cammelli,

(1) La classificazione dei rifiuti è effettuata - non come mera formalità, poiché risponde a significative esigenze di tutela dell'ambiente e della salute - dal produttore, assegnando ad essi un codice EER (CER) applicando i criteri di valutazione e le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE del 23 maggio 2000 ed altre fonti (decisione 2014/955/UE; comunicazione della Commissione 2018/C124/01 "Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti", nonché il Regolamento UE 2017/997 del Consiglio dell'8 giugno 2017. In proposito vedasi l'all. D, alla parte IV, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. codice ambientale) che stabilisce anche la procedura di assegnazione dei codici. Giova

evidenziare che gli elenchi allegati alle direttive rifiuti e l'EER (CER) si limitano a proporre elenchi di sostanze ed oggetti che possono essere qualificati come rifiuti, infatti la Corte di Giustizia con sentenza del 18 aprile 2002, C-9/2000 precisava che "tali elenchi hanno tuttavia solo carattere indicativo e la qualificazione dei rifiuti dipende soprattutto, come giustamente sottolinea la commissione, dal comportamento, del detentore". In altre parole i codici classificano (ma non identificano) un bene, sostanza o prodotto come rifiuto. L'attribuzione del codice è, quindi, presupposto e condizione per la classificazione di un rifiuto, ma altra cosa è la "natura" del rifiuto.

Alì un quarto, tre cammelli e Benjamin un sesto, due cammelli. Ora il dodicesimo cammello poteva ritornare al khadi.

Il dodicesimo cammello è una “seconda” realtà - che troviamo, ad es. nell’arte - esterna (fuori dalla norma esistente), che offre la soluzione, grazie a una finzione.



Evitare la geometria del diritto. Cortocircuiti e ponti tra verifiche tecniche e norma

Occorre “trarre il sistema dal reale” (M.S. Giannini), non viceversa. Sono aspetti inestricabilmente connessi l’un l’altro, un po’ come avviene tra teoria e prassi, tra materiale e immateriale, tra visibile e invisibile.

Il diritto cerca di prevenire e dirimere i conflitti di interesse e la produzione di norme è sempre più - soprattutto nella esecuzione delle norme da parte della PA - un intervento tecnico su situazioni specifiche.

Anche la tematica della classificazione dei rifiuti urbani codice CER 200301 - dopo il loro trattamento - al rifiuto speciale codice CER 191212 mostra le aporie de (la non risolvibilità con) le

norme a disposizione, dovendo pur tuttavia rispettare, in un qualche modo, la disciplina complessiva del codice ambientale.

Ecco quindi che con lo strumento tecnico si crea un ponte verso un approdo comunque giuridico, con un tratto di unione tra la regola tecnica e quella giuridica, le quali vengono in un qualche modo (appunto) collegate e armonizzate.

Comprendere è riconoscere il motivo e il senso dei significati delle disposizioni normative, non si può evitare la fonte formale, ma occorre evitare l’irragionevolezza (se non il cortocircuito) delle regole (2).

Il caso della classificazione dei rifiuti codice 191212: urbani o speciali?

La classificazione dei rifiuti prodotti dal trattamento meccanico-biologico (TMB) dei rifiuti urbani (RU) codice 200301 un tempo vedeva produrre rifiuti

(2) Rifuggendo dal nichilismo giuridico, ossia da un mondo di artificiose regole giuridiche (fondamentalismo legale e

fondamentalismo funzionale) e soprattutto, assai procedimentalizzato (dove il regolato è la regola e viceversa).

speciali (RS), cui il gestore attribuiva il codice 191212 (3).

Gli effetti di questa diversa classificazione non sono di poco conto, in estrema sintesi, proprio perché il RU rimane nell'ambito del regime di privativa (servizio pubblico locale, regolamentazione autoritativa, IVA, ecotassa (4), etc.) e del principio di autosufficienza e di prossimità, della pianificazione regionale, etc.; mentre il RS rimane nel mercato, è liberamente commerciabile e circolabile, fuori dal perimetro della privativa, etc. (5).

È utile ricordare la pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5242, decisa l'8 aprile 2014 (depositata il 23 ottobre 2014), relativa allo smaltimento in Puglia dei rifiuti campani trattati in impianti pubblici (STIR) che producevano un rifiuto codice 191212 (frazione umida trito vagliata), considerati quali RS (non conferibili quindi fuori dall'autosufficienza bacinale dei RU) (6).

Il Collegio aveva disposto l'acquisizione da parte del Ministero dell'Ambiente di "... una relazione tecnico-scientifica in base alla quale possa valutarsi l'attuale situazione dei rifiuti derivanti da trito vagliatura alla luce del sistema complessivo della normativa, specificando in particolare se essi siano da considerare" RS ovvero RU, etc. ciò perché bisognava capire se le operazioni di pretrattamento negli impianti STIR fossero rispettose (o meno) dell'art. 7, D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, per il successivo conferimento dei

rifiuti in discarica. La domanda consisteva in "se, cioè tale operazione muti o meno il volume e la composizione dei rifiuti stessi sotto il profilo chimico fisico, tale da determinare una natura sostanzialmente diversa dai rifiuti urbani prima di tale trattamento, giustificandosi così (o meno), il fatto di poter essere inclusi nella diversa categoria giuridica dei rifiuti speciali" tanto che i rifiuti in ingresso codice 200301 uscivano dagli impianti col codice famiglia "19" (Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti) ed in particolare col codice 191212.

Ecco quindi la necessità di "approfondire, sotto il profilo tecnico, se la diversa codificazione dei rifiuti implichi un mutamento della rispettiva natura giuridica, con particolare rilievo alla distinzione tra RU e RS".

Insomma, necessitava verificare, sganciandosi dalle definizioni e dalla interpretazione giuridica, quando un'operazione di trattamento produceva (o non) un nuovo rifiuto (inteso come diversa natura e composizione sotto il profilo chimico-fisico), al quale può e/o deve essere legittimamente assegnato un codice CER diverso da quello che individuava il rifiuto prima del trattamento.

In questo contesto va tenuto conto anche della cernita, selezione e tritovagliatura (operazioni, tra altre, di trattamento), del rifiuto ottenuto, poiché il rifiuto indifferenziato rimane tale se il trattamento non ne muta sostanzialmente le proprietà e che ai

(3) Sulla classificazione dei rifiuti, pericolosi e non, di cui al codice 191212 si sono intrattenute tre recenti sentenze della Corte di Cassazione (su ricorsi proposti dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma) del 21 novembre 2019, nn. 47288; 47289; 47290, che riprendono tutti i punti di cui alla sentenza (promossa da una questione pregiudiziale) della Corte di Giustizia 28 marzo 2019 (cause riunite da C-487/17 a C-489/17), sulla problematica - che ivi rilevava - della pericolosità dei rifiuti e sul come effettuare la valutazione del rischio. Il principio di precauzione, spessissimo evocato (cfr. recentemente il dibattito riacceso sulla direttiva discariche e sulla plastica monouso), non va ignorato (come sembra aver fatto la Commissione con le "voci a specchio"), applicandosi per la valutazione delle caratteristiche di pericolo lo scenario realistico corrispondente a quello più sfavorevole per ciascun elemento del rifiuto identificato, delle sostanze ragionevolmente presenti nei rifiuti e ciò sulla base delle informazioni già note sul medesimo rifiuto: in proposito vedasi "Elementi di valutazione ai fini della classificazione dei rifiuti prodotti dal trattamento meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati", Ispra-SNPA, 11 febbraio 2020, n. 6587 che va ad integrare la Linea Guida SNPA n. 61 del 27 novembre 2019, sempre sulla classificazione dei rifiuti.

(4) Il RU (anche proveniente da raccolta differenziata) ove trattato in un impianto intermedio (sia esso TMB, selezione automatica, biostabilizzazione, etc.) talvolta presenta oltre al flusso destinato allo smaltimento, un flusso di recupero di sostanze o di energia, sottraendole a quelle avviate allo smaltimento (scarto o sovrillo). Allora, a quali flussi si applica l'aliquota massima o ridotta, del tributo speciale ex art. 3, Legge 28 dicembre 1995, n. 549? Anche qui spesso si ricorre alle perizie per capire l'esito dei


processi di trattamento, ossia i risultati degli impianti. La riduzione è applicabile per la natura dei trattamenti cui sono sottoposti, guardando anche al cosiddetto "risultato finale". Il sovrillo o scarto va in concreto qualificato considerando il processo selettivo subito (quanto al profilo strutturale) e il rapporto con la frazione recuperata (quanto al profilo funzionale): *ex multis* sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 13 gennaio 2020, n. 276.

(5) La perimetrazione dell'effettiva gestione svolta dal servizio pubblico non sempre corrisponde ai servizi svolti in privativa, potendosi erogare anche servizi *jure privatorum*. Anche il nuovo metodo tariffario Arera ha avvertito questa opacità: si rinvia a "L'Arera e il nuovo metodo tariffario rifiuti", in questa *Rivista*, n. 1/2020, pag. 52.

(6) La regione Puglia aveva diffidato la Italcave SpA a proseguire nell'iniziativa, questa ditta ricorreva avanti il TAR Lazio, sez. I-ter, che respingeva il ricorso con la sentenza n. 4915 del 31 maggio 2011, "rilevando in sintesi, per un verso, che i rifiuti derivanti dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani non possono essere più considerati e classificati quali rifiuti speciali, rientrando nell'ambito della classificazione dei rifiuti urbani, e, per altro verso, che la disciplina emergenziale non prevede eccezioni al principio di smaltimento intra-regionale dei rifiuti urbani (in cui rientrano quelli classificati col codice CER 19.12.12), aggiungendo ancora che ad analoghe conclusioni si perviene anche se si afferma che i rifiuti con codice CER 19.12.12 devono seguire la disciplina dei rifiuti speciali non pericolosi e precisando infine che il Protocollo d'intesa del 3 dicembre 2010 costituisce il presupposto che abilita lo smaltimento dei rifiuti campani nel territorio pugliese". Di qui un ulteriore ricorso della Italcave + altri, promosso al Consiglio di Stato, donde è sorta la succitata sentenza n. 5242/2014.

sensi dell'art. 182-bis, lett. a), D.Lgs. n. 152/2006 l'autosufficienza a livello regionale è imposta anche

ai rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani qualora siano destinati allo smaltimento.



Le posizioni istituzionali (Ministero dell'Ambiente, ISPRA)

Il Ministero dell'Ambiente coadiuvato dall'ISPRA, verificava - tramite sopralluoghi e prelievi di campioni di rifiuti (in ingresso e uscita dagli impianti), richiedendo informazioni e documentazione (relativa a più anni) sui processi impiantistici e sui certificati analitici - i bilanci di massa, la caratterizzazione chimico-fisica e merceologica dei rifiuti in ingresso e di quelli generati dal trattamento, la descrizione dei presidi ambientali, la misurazione dei parametri di processo relativi al trattamento della frazione organica (laddove effettuato). Venivano altresì analizzati i parametri della composizione merceologica dei RU in ingresso della frazione secca tritovagliata (FST), che usciva dal trattamento col codice 191212; la frazione umida tritovagliata (FUT) anch'essa codificata 191212; il potere calorifico inferiore (PCI); l'indice di respirazione dinamico (IRD potenziale); il parametro del carbonio organico disciolto (DOC).

Sulla base della definizione di nuovo produttore, il trattamento negli STIR muta la composizione merceologica e le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto e quindi produce un nuovo rifiuto (RS) al quale può essere correttamente attribuito il codice "19"? O le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti *output*, pur evidenziando alcune proprietà analitiche diverse rispetto a quelle del RU *input*, non consentivano di sostenere che il trattamento li aveva modificati ex art. 2, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 36/2003? Ma i rifiuti *output* (appunto: RS o RU?) dal trattamento dei RU indifferenziati sono o non esclusi dal

regime dei RU? Quindi, dalla autosufficienza regionale per lo smaltimento? dagli impianti di recupero e/o laddove avviati a operazioni finalizzate al recupero? Sulla tematica sono intervenuti più indirizzi e chiarimenti da parte di soggetti statali, citasi:

➤ la nota ISPRA 7 agosto 2018, prot. n. 0050904 circa il controllo delle caratteristiche dei rifiuti e dei composti;

➤ la circolare del Ministero dell'Ambiente 21 aprile 2017, prot. 5672 sull'applicazione delle linee guida ISPRA recanti "Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell'art. 48, della Legge 28 dicembre 2015, n. 22" che ha rinviato l'applicazione dei criteri tecnici di ISPRA sul pretrattamento alla emanazione di un D.M. di revisione dei criteri di ammissibilità di cui all'art. 7, comma 5, D.Lgs. n. 36/2003, introducendo tra l'altro la possibilità di predisporre una adeguata normativa transitoria al fine di consentire gli adeguamenti amministrativi e infrastrutturali che si rendessero necessari;

➤ la nota ISPRA del 29 dicembre 2017, intervenuta a seguito dell'emanazione della Circolare prot. 17669, che ha voluto fornire chiarimenti alle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente in materia di controlli di loro competenza, evidenziando che, in particolari casi di non completa attuazione di quanto indicato nei Piani regionali riguardo agli obiettivi di raccolta differenziata e alla dotazione delle infrastrutture di trattamento finalizzate a garantire il pretrattamento adeguato dei rifiuti urbani da smaltire in discarica con particolare riferimento alla stabilizzazione della frazione organica,

l'autorità competente individuerà, in via transitoria, le modalità di applicazione di quanto stabilito dalla lettera "a" in merito alla riduzione consistente della attività biologica del rifiuto;

➤ la Circolare 18 giugno 2018, prot. 9882 del Ministero dell'Ambiente che ha fornito ulteriori chiarimenti, visto il permanere delle ambiguità conseguenti alla presenza dei rifiuti identificati con il codice 190501, sia nella lett. a) che nella lett. g) della nota asterisco e) alla tavola 5.

Purtuttavia, necessita ulteriormente provvedere alle seguenti condizioni/accertamenti:

➤ se le operazioni di trattamento (in particolare meccanici e tritovagliatura) mutano (o non) significativamente la natura del rifiuto e la sua composizione, soprattutto con riferimento ad una sensibile variazione del potere calorifico inferiore del rifiuto, per effetto della separazione delle frazioni riciclabili e destinate, anche, alla produzione di combustibile solido secondario (CSS);

➤ se il rifiuto ottenuto da un'operazione di trattamento meccanico, individuato con il codice 191212, sia un rifiuto misto, la cui composizione merceologica, si discosta (o non) significativamente da quella del rifiuto in ingresso;

➤ se il trattamento produce rifiuti che presentano un valore dell'indice di respirazione dinamico (1DR) inferiore a 1,000 mg Oz/(kg SV x h).

Pertanto, la questione dell'attribuzione del codice rifiuto (classificazione) di cui trattasi non discende da criteri meramente giuridici, al contrario, la necessaria attività tecnica può sovvertire (*sic!*) la decisione frutto di una interpretazione/applicazione giuridica.

Sulle classificazioni/applicazioni/effetti dei flussi dei rifiuti codice 191212 (RU/RS): una duplice metodica che si fonde

Il concetto di trattamento (cfr. art. 183, comma 1, lett. s del codice ambientale e art. 1, lett. h, D.Lgs. n. 36/2003) va compreso ai fini della riqualificazione dei rifiuti (da RU a RS), il che impone di esaminare

concretamente, il rifiuto in ingresso (secco residuo o indifferenziato) valutando anche se deriva da un sistema di raccolta porta a porta o stradale (ove le componenti potrebbero essere non del tutto uguali) e, soprattutto, quanto avviene a livello delle operazioni di trattamento (anche queste oltre la loro etichetta, es. lo "R12") per come effettuate sui rifiuti e sui loro esiti sul rifiuto (anche agli effetti della destinazione se a discarica o a combustore - smaltimento o recupero energetico).

Insomma, si deve capire (e siamo fuori dalle prefate definizioni giuridiche) se il rifiuto che viene esitato sia (o non) un *novum*, sia per la composizione (che va conosciuta con diversi metodi (7)); sia per la volumetria (ad es. la mera compattazione da sola non basta), sia per le caratteristiche fisico-chimiche, sia per il potere calorifico.

Come già disaminato, il codice 191212 può anfibologicamente essere un RU e/o un RS.

Rieccoci alla "zona grigia" tra la lettura giuridica/tecnica che si risolve ricorrendo alla soluzione che guarda al concreto e agli effetti (che assumono, extra-giuridicamente, poi una rilevanza giuridica).

Dal 2019 anche il "Mud" ha avvertito la necessità di distinguere (nel modello "RT") il flusso dei rifiuti 191212 in RU/RS (ovvero dei medesimi rifiuti ma considerati intra e fuori privativa) (8).

D'altronde, nei piani regionali dei RU occorre censire (se non determinare) la produzione/presenza dei rifiuti, in un certo territorio e momento storico. Ma qui possono rilevare anche questi opachi flussi di RS. Infatti, nei rifiuti totali (RT) potrebbero esservi dei RU piuttosto classificabili in RS, e viceversa, potrebbero esservi dei RS erroneamente classificati, soprattutto per effetto dei trattamenti intermedi, che invece sono RU. Non è una questione di poco conto (9).

I flussi dei rifiuti da pianificare e da gestire devono essere coerenti e non certo p.c.d. "strumentalizzati" dai soggetti privati. Sul punto si veda la sentenza del TAR, Sez. Aut. di Bolzano, n. 00166/2019 decisa il 22 maggio 2019 che respingeva l'istanza di un imprenditore, anche con riferimento alla provenienza dei RS

(7) Ciò "applicando uno schema procedurale basato": sulla conoscenza delle varie fasi che compongono il processo che genera il rifiuto (processo a più stadi che prevede, ad es., differenti reazioni) talché la valutazione deve basarsi sull'intero processo, nonché sulla conoscenza dell'attività di origine. Il che comporta la necessità di una analisi approfondita del ciclo produttivo/attività generatrice del rifiuto, etc. "Nel caso di impianti di gestione dei rifiuti, sarà necessaria una conoscenza della composizione dei vari flussi di rifiuti in ingresso al trattamento. La valutazione dovrà comprendere un'analisi delle varie fasi del processo e delle reazioni/interazioni/trasformazioni che in esso hanno luogo con l'effettuazione degli opportuni bilanci di massa e l'individuazione delle possibili fonti di pericolosità e delle tipologie di sostanze e delle

tipologie di sostanze pericolose potenzialmente presenti". Occorre utilizzare le informazioni contenute nei documenti di accompagnamento del prodotto divenuto rifiuto, ad esempio, schede di sicurezza, caratterizzazioni, report fotografici, informazioni sulle modalità campionamento e conservazione campioni, indicazione metodi analitici utilizzati; nonché ricorrendo a banche dati sulle analisi dei rifiuti; "sull'effettuazione di analisi chimico-fisiche" così il cit. documento ISPRA-SNPA "Elementi di valutazione ai fini della classificazione dei rifiuti ...", pag. 2.

(8) Sul quale "MUD 2019: metodica, finalità, novità e adempimenti", in questa *Rivista*, n. 4/2019, pag. 605, e articoli ivi citati.

(9) Si veda "Piani per la gestione dei rifiuti: metodi ed errori", in questa *Rivista*, n. 8-9/2019, pag. 1226.

che l'impianto intendeva gestire, perché non consentiva alla Provincia di valutare il rispetto del principio di prossimità (art. 16, Direttiva 2008/98/CE) e non ritenendosi violato il principio costituzionale di libera circolazione delle cose (art. 120 Cost.). Infatti la dimensione quali-quantitativa dei rifiuti prodotti e da gestire coinvolge il principio di autosufficienza, che per i flussi di RS (pericolosi e non) non sono prevenitivi in modo attendibile, diversamente dai flussi RU. Invece per i RS vale il criterio della specializzazione (che va coordinato col principio di prossimità) e della libera circolazione (per la loro assimilazione alle merci) che non si applica per i RU. Anche per questo va garantita la provenienza originaria dei RS (anche laddove in forma di CSS) necessari per alimentare l'impianto, per l'osservanza del principio di prossimità (cfr. art. 199, comma 3, lett. g, D.Lgs. n. 152/2006).

Rimane, in prima battuta, che il codice "19" è "ambiente" proprio perché la sua classificazione non può essere formal-giuridica e men che meno può essere apodittica, bensì avviene dopo una precisa verifica tecnica.

Il punto di partenza di ogni situazione è il flusso di RU indifferenziati che da un groviglio congiunturale

(raccolta e trasporto e avvio in un impianto intermedio es. TMB, soprattutto in un periodo di crisi) può ramificarsi in altro. Questa situazione nelle sue intricate radici, implica fattori e istanze che entrano (come visto) in correlazione e che possono evolversi in altro.

La propensione della situazione (o circostanza) che porta al codice 191212 ci attenziona al momento in cui avviene il processo dove le varie figure, seguendo il modello di pensiero occidentale, occupano una loro posizione e intenzionalmente agiscono per realizzare uno scopo (10).

Piuttosto che ragionare per dualità, diventa utile diagnosticare tutti i punti pretesamente opposti che portano alla polarità (pur nello stesso codice 191212) tra RS e RU, ove invece rileva la loro interrelazione (correlazione del processo), in uno scopo che ha uno sfondo.

Le attività tecniche e giuridiche (e loro interpretazioni) per sé stesse (ove disgiunte) non colgono la capacità delle cose in atto, invece assieme recuperano la perdita della fusione tra la cosa (quel rifiuto che senso ha? Che scopo ha per le azioni intraprese o cui è sottoposto?) e la consapevolezza del soggetto.

CLASSIFICAZIONE UNA CONOSCENZA CHE NON È SOLO GIURIDICA DEL RIFIUTO:	▶	SERVE UNA ULTERIORE CONOSCENZA FATTUALE E PROFESSIONALE:	▶	IL RIFIUTO È UN NOVUM? CIOÈ UN RIFIUTO DIFFERENTE DAL P.D.V. CHIMICO-FISICO?
<ul style="list-style-type: none"> - NON BASTA IL CRITERIO DELLA PROVENIENZA (UTENZA/PRODUTTORE); - NON BASTA L'ETICHETTA GIURIDICA APPLICATA DAL PRODUTTORE; - NON BASTA IL <i>NOMEN JURIS</i> DEL RIFIUTO, ANCHE COMBINATO CON LE DEFINIZIONI DEL CODICE AMBIENTALE, ETC; 		<ul style="list-style-type: none"> - DEL PROCESSO DI TRATTAMENTO NELLE SUE FASI ED INTERESSA; - DELLE ATTIVITÀ DI ORIGINE (CICLO PRODUTTIVO ATTIVITÀ GENERATRICE, ETC); - DEL PROCESSO IMPIANTISTICO (NELLE SUE FASI) E FLUSSI INPUT, INTERMEDI, OUTPUT; - SULL'INCROCIARE LE INFORMAZIONI DA DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO, SCHEDE SICUREZZA, ANALISI LATO SENSU, REPORTISTICA, BANCHE DATI, ETC; - FEED-BACK SUL 20 03 01 DA RD O RI (PER COME VIENE SVOLTA LA RD); - ESITI E DESTINAZIONE DEL 19 12 12 		<p>OVVERO</p> <p>IL 20 03 01 NON SOLO DIVENTA UN 19 12 12, MA IL 19 12 12 È UN RU O UN RS?</p> <p>FUORI DALLA MERA FORMALITÀ SI APPLICA IL LA SOLUZIONE DEL DODICESIMO CAMMELLO.</p>



(10) Più analiticamente "Modelli, propensioni ed efficacia di piani e budget", in questa *Rivista*, n. 4/2020, pag. 661.

Prospettive future: Dott. Jekyll e Mister Hyde

Come visto, il rifiuto va esattamente classificato, dopo un'operazione di trattamento, con criterio di coerenza e rispondenza a quanto previsto/riscontrabile nella processistica impiantistica (idonea alla destinazione del rifiuto in *output*) cioè delle operazioni per come effettivamente svoltesi, considerando anche i RU in ingresso (*input*), come pure quelli (RU e/o RS) concretamente esitati in uscita (*output*), tanto, appunto, da consentire al produttore di riqualificare (o meno) essi RU ai RS.

Il soggetto pubblico potrebbe anche prevedere (in contraddittorio con il produttore potenziale e/o attuale dei rifiuti) nel provvedimento autorizzatorio se il rifiuto sottoposto alle operazioni, così come previste, in un progetto/istanza possano (e a quali condizioni/prescrizioni) classificarsi con il codice 191212, stabilendo (in coerenza anche con gli atti programmatori regionali) se si situa fuori o dentro privativa, ossia se questi rimangono RU o se diventano un altro rifiuto, RS. Tutto questo non esonera la parte pubblica dall'effettuare delle verifiche/controlli.

Tutto ciò consente altresì di poter meglio regolare e governare i flussi da gestire dei rifiuti (e in particolare il codice 191212 nella sua doppia potenza: RU/RS). Per far questo, come visto, serve una cucitura tra l'approccio giuridico e quello tecnico.

Ulteriormente, auspicabile (per ulteriori progressi non solo ermeneutici) è far convivere l'approccio del Dr. Jekyll e di Mr. Hyde: l'atteggiamento dello scienziato (e giurista positivista) cartesiano (nelle sue evoluzioni e trasformismi) e quello dello scienziato-artista (che sfugge al paradigma scienziato).

La "normalità" è del Dr. Jekyll, nel diritto geometricamente letto, secondo un approccio che pretende nel suo dover essere, quantomeno: coerenza, oggettività, condivisione sociale; invece il Mr. Hyde prospetta altre visioni, fuori dal letteralismo e dal convenzionalismo.

Questi due approcci/letture (anche nella soluzione pratica, mai disgiunta da quella teorica) vanno tenuti assieme, nella coscienza dei problemi e nella coesistenza complessa e aperta che consente di oltrepassare il dualismo e la opposizione (11).

È l'*esprit de finesse*, l'artigianalità che nei problemi complicati - dove si rischia la crisi della spiegazione - porta, grazie al naso dell'esperienza, a *make sense* (12).

(11) Pervero, nell'universo, come in natura, nel cervello e nelle comunicazioni ci sono vibrazioni, sincronie, risonanze e ritmi (F. Capra) il che si ritrova, paradossalmente, ma significativamente, anche nella mistica e nelle sue tradizioni (es. taoismo, il concetto di Karma, ecc.), come pure nel cristianesimo (es. P. Teilhard De Chardin) e nel pensiero epistemologico (es. in G. Bachelard).

(12) Come emerge dal pensiero di E. Lèvinas, guardare troppo all'oggetto fa perdere la propria neutralità, perché il sensato si trova nelle relazioni interumane, fuori dalla visione "plastica" della realtà priva di coinvolgimento, altrimenti si è irresponsabili (o si gode di una non responsabilità più facile). Un'interpretazione sensata non può quindi essere se non a favore dell'esistenza umana.